

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1161 del 07 agosto 2018

**Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo degli impianti per la gestione di rifiuti/materiali stoccati, per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Approvazione del Bando che individua, per l'annualità 2018, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di interventi di istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo degli impianti per la gestione di rifiuti/materiali stoccati, per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Come noto, nel corso degli ultimi anni, si è registrato un incremento degli episodi di incendio in impianti di gestione rifiuti presenti su tutto il territorio nazionale e, soprattutto, nelle regioni del Nord Italia, ivi compreso il Veneto, dove c'è una maggiore concentrazione di detti impianti in relazione alla maggiore presenza di attività industriali e produttive.

Tali eventi possono avere gravi ripercussioni sull'ambiente e la salute pubblica, atteso che la natura e la composizione dei rifiuti oggetto della combustione è estremamente variegata e che, pertanto, le sostanze immesse in atmosfera possono effettivamente creare disagi e giustificate preoccupazioni nei cittadini, con particolare riferimento ai residenti più prossimi agli impianti di cui trattasi.

Va altresì evidenziato l'elevato ammontare di risorse pubbliche che viene impegnato per far fronte a questi eventi, sia per quanto riguarda le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco, sia per quanto riguarda gli interventi di tutela della popolazione ed i monitoraggi ambientali conseguenti, sia infine per quanto riguarda le indagini e gli accertamenti successivi finalizzati a chiarirne le cause.

In considerazione delle questioni sopra evidenziate, con DGRV n. 92 del 26.01.2018 è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la definizione di linee guida da applicare al territorio del Veneto nel caso di incidenti di rilevanza ambientale, composto da rappresentanti della Direzione Ambiente, Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ARPAV, ANCI Veneto, Comando Interregionale dei Vigili del Fuoco, Nucleo Ecologico Carabinieri, Università di Padova - Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria della sicurezza civile e industriale.

Fra i compiti di tale Gruppo di Lavoro, i cui componenti sono stati individuati con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 38 del 30.05.2018, vi è quello di predisporre linee guida tecniche per prevenire incendi presso impianti di trattamento rifiuti, al fine di aumentare il livello di sicurezza, la protezione ambientale, la consapevolezza dei rischi tra gli operatori.

Il Gruppo di Lavoro citato ha elaborato una prima versione delle linee guida citate, indicando, fra l'altro la necessità che gli impianti di cui trattasi si dotino di un sistema di videosorveglianza attivo nelle 24 ore.

In tal senso, l'iniziativa che si propone, si allinea a quanto elaborato dal citato Gruppo.

Sulla materia è intervenuto anche il Ministero dell'Ambiente che, con apposita Circolare del 15 marzo 2018, ha emanato le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

In tale documento viene in particolare evidenziata l'importanza della prevenzione del rischio connesso all'innesco di un incendio che deve essere perseguita attraverso l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche e l'adeguata formazione del personale che opera negli impianti, nonché attraverso l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, ivi compresi gli eventuali impianti di protezione antincendi, e, non da ultimo, l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e

controllo.

Anche secondo le indicazioni delle succitate linee guida ministeriali, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti, dovrebbero essere previsti, tra gli altri presidi, anche un impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24.

La videosorveglianza in continuo degli impianti di gestione dei rifiuti consente infatti di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di combustione spontanea dei rifiuti, ma anche dell'eventuale presenza di personale estraneo non autorizzato, e di intervenire celermente al fine di evitare l'insorgere degli incendi o il suo propagarsi incontrollato, ovvero al fine di evitare manomissioni esterne, furti e danneggiamenti dei presidi ambientali.

Deve infatti evidenziarsi che, soprattutto alcuni impianti, ivi compresi i centri di raccolta comunali, per le tipologie di rifiuti in essi gestite, possono essere oggetto di sottrazioni indebite di rifiuti/materiali vari immessi poi illegalmente sul mercato.

Nella prospettiva che i contenuti delle citate linee guida potranno a breve essere confermati a livello normativo, l'Amministrazione regionale, che nell'ambito della gestione dei rifiuti ha dimostrato in molteplici circostanze di saper precorrere i tempi individuando ottimali ed efficaci soluzioni in seguito mutate a livello nazionale, ritiene opportuno verificare la possibilità di incentivare fin da subito il settore ad una maggiore attenzione verso il tema della sicurezza, offrendo alle strutture interessate pubbliche e/o private un adeguato incentivo a sostegno dell'installazione delle citate dotazioni tecnologiche finalizzate a garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.

Nel caso di discariche si ritengono finanziabili solo gli impianti in fase di gestione operativa.

Trattandosi di una particolare tipologia di interventi, in riferimento alla quale l'Amministrazione regionale non dispone di sufficienti dati relativi a precedenti esperienze, rivolgendosi ad una eterogenea tipologia di potenziali soggetti beneficiari e non conoscendo, peraltro, il livello di apprezzamento della misura incentivante che si propone, si ritiene opportuno provvedere preliminarmente alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato (**Allegato A**) teso a definire i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile per procedere poi, in funzione dell'effettivo interesse riscontrato da parte delle strutture proponenti, con ulteriore provvedimento che individua e stanza le necessarie risorse di Bilancio regionale.

Le strutture interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando (**Allegato A**) e secondo la modulistica all'uopo predisposta e disponibile nell'apposita sezione del sito regionale dedicato ai bandi, entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si precisa che gli interventi in parola sono ammissibili a contributo in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui al Regolamento "*de minimis*" (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "*de minimis*", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (**Allegato A**) che descrive i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare a successivo provvedimento, in funzione dell'effettivo interesse riscontrato da parte delle strutture proponenti, la quantificazione e l'individuazione delle risorse necessarie su adeguato capitolo di Bilancio regionale;
3. di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (**Allegato A**) entro il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto provvedendo, tra l'altro, alla valutazione delle istanze di contributo e alla stesura della corrispondente graduatoria;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.